

Interrogazione n. 681

presentata in data 18 gennaio 2023

a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Cesetti

Quali iniziative, conseguenti all'approvazione della mozione n. 207 nella seduta del Consiglio regionale del 15.03.2022, per fermare l'attacco alla gestione pubblica dei servizi locali contenuto nel D.Lgs. 201/2022

a risposta orale

I sottoscritti Consiglieri regionali

Visto:

- il disegno di legge n. 2469, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dello sviluppo economico e licenziato il 4 novembre 2021 dal Consiglio dei Ministri, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;
- l'articolo 8 della legge 05.08.2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;
- il D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".
- gli esiti dei due quesiti referendari del 2011, riguardanti rispettivamente la modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito, sui quali la maggioranza dei cittadini si è pronunciata nettamente contraria alla privatizzazione dei servizi pubblici locali e per la sottrazione degli stessi dalle dinamiche di profitto, in quanto beni essenziali;

Premesso che:

- in data 30.12.2022 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 304, il D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", in attuazione dell'articolo 8 della legge di delega n. 118 del 05.08.2022 con la quale il Parlamento ha approvato con modifiche il disegno di legge n.2469 recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" licenziato il 4 novembre 2021 dal Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dello Sviluppo Economico;
- con il suddetto decreto legislativo lo Stato, invocando ai sensi del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione la Sua competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza (lettera e) e di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane (lettera p), avoca a sé la competenza di individuare *"le funzioni di indirizzo, controllo e regolazione degli enti locali relative ai servizi di interesse economico generale di livello locale, al fine di assicurare l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale"*;
- la Legge Regionale delle Marche n. 30/2011 "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato" all'art. 1 afferma che: *"La Regione riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità da tutelare, bene pubblico primario, essenziale e indispensabile per la vita. La disponibilità e l'accesso all'acqua potabile, nonché all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni*

collettivi, costituiscono diritti inviolabili e inalienabili della persona umana. La Regione difende e garantisce l'approvvigionamento e tutela il diritto di ciascuno all'acqua potabile, individuando gli strumenti attraverso i quali garantire la soddisfazione del fabbisogno idrico nel rispetto del principio di solidarietà e promuovendo la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche". La stessa Legge Regionale n. 30/2011 disciplina le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo riservate alla Regione.

Rilevato che:

- all'art. 3 del D.Lgs. 201/2022 lo Stato stabilisce che l'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale rispondono a principi di concorrenza e sussidiarietà;

- all'art. 6 dello stesso decreto legislativo lo Stato stabilisce e disciplina la distinzione tra funzioni di regolazione e gestione dei servizi in capo all'organizzazione degli Enti locali, prevedendo la incompatibilità tra le suddette funzioni e i casi di inconfiribilità degli incarichi;

- all'art. 10 lo Stato stabilisce che l'istituzione di nuovi servizi da parte degli Enti locali sia soggetta all'esito di apposita istruttoria da cui risulti, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, che la prestazione dei servizi da parte delle imprese operanti nel mercato *"è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali"*;

- all'art. 17 lo Stato stabilisce che nel caso di affidamenti "in house" di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, la deliberazione di affidamento del servizio deve essere adottata sulla base di *"una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando ... (omissis) ... i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'art. 30."* Inoltre, nello stesso articolo, per i servizi pubblici locali a rete, oltre a quanto sopra lo Stato stabilisce che alla deliberazione di affidamento "in house" sia allegato *"un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 01.09.1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23.11.1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27.01.2010, n. 39."* Infine, nello stesso articolo lo Stato dispone che l'Ente locale, nella delibera di revisione annuale delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società Partecipate), debba dare conto *"delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione."*;

- all'art. 19 lo Stato stabilisce che, in caso di affidamento a società "in house" di servizi pubblici locali non a rete, la durata dell'affidamento non può essere superiore a 5 anni, salvo la possibilità di dare conto, nella deliberazione di affidamento, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico finanziario di cui all'articolo 17 (che, quindi, in caso di durata dell'affidamento superiore a 5 anni deve essere predisposto anche per i servizi pubblici locali non a rete).

- all'art. 30 lo Stato stabilisce che i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, o le varie loro forme associative, le Province e gli altri enti competenti in relazione al loro ambito o bacino di servizio effettuino la ricognizione annuale della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, rilevando "la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.";

Ritenuto che:

- il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica disposto dallo Stato con il D.Lgs. 201/2022 indica, nel complesso, la gestione pubblica dei servizi come straordinaria e residuale, mentre l'affidamento al mercato rappresenterebbe la normalità, secondo la logica dettata dal disegno di legge che il decreto legislativo ha inteso attuare;

- in particolare, le disposizioni sopra richiamate aggiungono pesanti oneri gestionali e amministrativi, ingiustificati, impropri e discriminatori, a carico degli Enti locali che scelgono la gestione pubblica "in house" dei servizi di interesse economico generale di livello locale rispetto al loro affidamento ad imprese private mediante procedura ad evidenza pubblica, scoraggiando ogni forma di gestione pubblica dei servizi;

- le disposizioni trattate, pertanto, rappresentano un attacco ai beni comuni, in particolare all'acqua gestita attraverso il servizio idrico integrato pubblico, e quindi ai diritti delle persone e delle comunità, spingendo *de facto* verso la privatizzazione dei servizi pubblici essenziali al soddisfacimento dei bisogni delle collettività;

- i Comuni rappresentano l'istituzione più vicina alle esigenze della popolazione, in un'ottica di decentramento amministrativo e di sussidiarietà, così come stabilito dagli articoli 5 e 118 della Costituzione;

- il D.Lgs. 201/2022 è in evidente contrasto con la L.R. 30/2011, e presenta vari e marcati profili di violazione della Carta Costituzionale, in quanto lede la sfera di competenza delle Regioni;

Preso atto altresì che:

- le disposizioni citate in premessa, tese a rendere residuale e particolarmente onerosa la gestione *in house* dei servizi pubblici locali, originariamente contenute in forma analoga nell'articolo 6 del disegno di legge n.2469/2021 erano state successivamente espunte dal testo definitivamente approvato a seguito della contrarietà di ampi settori del Parlamento che a loro volta avevano raccolto le istanze espresse in tal senso dai Consigli Comunali di centinaia di Enti Locali e dalle Assemblee Legislative di varie Regioni tra le quali quella della Regione Marche;

- il riemergere nel D.Lgs. 201/2022 della logica di fondo presente nel testo originario della proposta di legge delega sostanzialmente respinta nella riscrittura finale della legge stessa stravolge in maniera evidente il mandato parlamentare, configurando chiaramente un "eccesso di delega";

Considerato che:

- la Regione è legittimata a promuovere la questione di legittimità costituzionale ex articolo 127 comma 2 della Costituzione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge;

- la Regione è legittimata a proporre l'impugnativa non solo per la lesione diretta subita dalle norme contestate, ma anche per la lesione delle prerogative costituzionali dei Comuni, quando a

seguito della compressione delle loro sfere di attribuzione ne derivi una compressione dei poteri della regione, come nel caso di che trattasi;

- la mozione n. 207, approvata all'unanimità da questo Consiglio Regionale in data 15 marzo 2022 impegnava, tra l'altro, il Presidente e la Giunta regionale *“a promuovere, qualora l'articolo 6 del disegno di legge n. 2469 venga approvato definitivamente dalle Camere, la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale”*

INTERROGANO

Il Presidente della Giunta regionale per sapere:

se la Giunta regionale intenda promuovere la questione di legittimità costituzionale ex articolo 127, secondo comma, della Costituzione della Repubblica, avverso le disposizioni del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, che ledono la sfera di competenza delle Regioni e degli Enti locali in materia di disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.